



Consistenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Via Cristoforo Colombo, 456

00145 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

e-mail consigli nazionale@consistentidellavoro.it

e-mail pec consigli nazionale@consistentidellavoropec.it

C.F.: 80148330584



Roma, 09 gennaio 2014

Prot. n. 0000175/U-6

Spett.le
Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
Direzione Generale per l'Attività
Ispettiva
Via Flavia 6
00187 Roma

SegreteriaDGattivitaIspettiva@lavoro.gov.it

dapapa@lavoro.gov.it

OGGETTO: D.D. del 17 settembre 2013, n. 345.

Il D.D. del 17 settembre 2013, n. 345 della Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro, che entra in vigore il 10 gennaio 2014 alle ore 19,00, contiene alcune integrazioni e modifiche del modulo mediante il quale tutti i datori di lavoro pubblici e privati, adempiono all'obbligo di comunicazione dell'assunzione dei lavoratori, della proroga, trasformazione e cessazione dei relativi rapporti di lavoro.

Nella sezione "**2.2.4 Quadro Inizio**" di detto modulo, nel quale occorre indicare i dati identificativi del rapporto di lavoro da instaurare, è stata inserita la casella "Retribuzione /compenso" dove le istruzioni al modello recitano:

"Si inserisce il compenso lordo annuo. Nei rapporti apprendistato il campo va compilato con il dato relativo al primo anno di contratto.

In caso di rapporto di tirocinio va inserito il compenso totale previsto per il tirocinio.

Per tutte le tipologie di rapporto di lavoro (ad esempio il contratto di agenzia) per le quali è impossibile calcolare la retribuzione si utilizza il valore "zero". Il valore "zero" può essere utilizzato anche nel caso di rapporti di tirocinio con soggetti che percepiscono assegni di sostegno al reddito".

Lo scrivente ha chiesto al Ministero competente di eliminare tale implementazione, che appesantisce la compilazione del modulo con un dato che spesso non ha riscontro con il concreto evolversi dello stesso compenso e che, peraltro, è desumibile in tempo reale dalle denunce mensili Uniemens prodotte all'INPS.



Nelle more, si chiede a codesta Direzione dell'Attività Ispettiva di conoscere se l'eventuale errata o mancata indicazione (inserendo il valore "zero") dell'importo del compenso in tale casella, integri la fattispecie di "errore formale", di cui all'art. 116, comma 12, della legge 388/2000, che non comporta l'applicazione delle relative sanzioni amministrative.

Considerata l'imminenza dell'entrata in vigore del suddetto DD., si confida in un sollecito riscontro.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Marina E. Calderone)
Marina Calderone

MEC/cz